



# **COMUNE DI OLBIA**

**approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale**

n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

## **INDICE**

**Art. 1 - Oggetto.**

**Art. 2- Ambito di applicazione e definizioni.**

**Art. 3 - Finalità dei sistemi di videosorveglianza.**

**Art. 4 - Oggetto del trattamento.**

**Art. 5 - Titolare.**

**Art. 6- Responsabile del Trattamento.**

**Art. 7 - Incaricati del Trattamento.**

**Art. 8 - Notificazione al Garante.**

**Art. 9 - Trattamento, modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali.**

**Art. 10 - Informativa.**

**Art. 11 - Avvio trattamento dati personali.**

**Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati.**

**Art. 13 - Diritti dell'interessato.**

**Art. 14 - Sicurezza dei dati.**

**Art. 15 - Limiti all'utilizzabilità dei dati personali.**

**Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali.**

**Art. 17 - Comunicazione.**

**Art. 18 - Tutela.**

**Art. 19 - Provvedimenti attuativi.**

**Art. 20 - Norma di rinvio.**

**Art. 21 - Pubblicità Regolamento.**

**Art. 22 - Entrata in vigore.**

**Art. 1 - Oggetto.**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione e cancellazione dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza operativi presso gli immobili di proprietà comunale o comunque destinati ad uso pubblico.

Il trattamento deve essere svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dal Codice in materia di Protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni) di seguito denominato "Codice", e dal Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza (emanato dal Garante in data 29.04.2004 e successive modifiche e integrazioni), d'ora in avanti "Provvedimento Generale" e dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con mod., in L. 23.04.2009, n. 38.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

**Art. 2- Ambito di applicazione e definizioni.**

Ai fini del presente Regolamento per le definizioni di: trattamento, dato personale, banca dati, interessato, comunicazione, diffusione e Garante, nonché per i contenuti delle attività di trattamento, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per le definizioni di titolare, responsabile e incaricato si rinvia, oltre che

alla vigente normativa, anche ai successivi artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

### **Art. 3 - Finalità dei sistemi di videosorveglianza.**

I sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Olbia sono finalizzati a garantire l'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente, la sicurezza urbana, nonché la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori.

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto dei Lavoratori, i sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere.

In ogni caso, l'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.

Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi

od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono parimenti risultare inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

Conseguentemente, il Comune di Olbia utilizza la videosorveglianza esclusivamente per le finalità di sua pertinenza.

#### **Art. 4 - Oggetto del trattamento.**

I dati personali oggetto di trattamento, ai sensi del presente Regolamento, sono quelli rilevati dalle telecamere, nell'arco delle 24 ore di funzionamento e/o di altro eventuale orario stabilito in sede di contrattazione con le competenti Rappresentanze Sindacali, per le aree interessate dalle riprese.

#### **Art. 5 - Titolare.**

Il Titolare del Trattamento dei dati rilevati mediante visione e

registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art. 28 del Codice, il Comune di Olbia **in persona del Sindaco pro tempore**.

Il Titolare deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

#### **Art. 6 - Responsabile del Trattamento.**

Il Titolare del Trattamento nomina il/i Responsabile/i del Trattamento dei dati personali rilevati mediante i sistemi di videosorveglianza - d'ora in avanti: "Il Responsabile" - tra i soggetti, interni o esterni all'Amministrazione, quali, in quest'ultimo caso, la/e ditta/e incaricata/e della gestione del servizio e/o della manutenzione dell'impianto, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia (art. 29 Codice).

I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di nomina.

Il Responsabile deve conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Spetta al Responsabile la custodia dei sistemi per l'accesso ai locali delle sale di controllo, ai locali ed ai server per la conservazione del

materiale relativo ai dati rilevati, nonché la custodia delle password per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 7 - Incaricati del Trattamento.**

Potranno essere individuati dal Responsabile come Incaricati del Trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale del Comune di Olbia e/o personale esterno.

La nomina degli Incaricati avviene per iscritto con **atto** contenente le necessarie istruzioni.

Gli Incaricati operano sulla base dei compiti loro attribuiti dal Responsabile e non possono eseguire operazioni di trattamento per fini non individuati tra quelli loro assegnati. A tal fine a tutti gli Incaricati deve essere comunicato l'ambito del trattamento consentito in ragione dell'effettiva necessità per gli stessi di accedere ai dati per lo svolgimento dei rispettivi compiti e mansioni.

Gli Incaricati del materiale oggetto di trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile. Nello svolgimento della loro attività gli Incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, oltre quelli oggetto di contrattazione con le competenti rappresentanze sindacali del Comune di Olbia, luoghi di culto,

alberghi, ospedali, *et cetera*.

Gli Incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 8 - Notificazione al garante.**

Qualora ne ricorrano i presupposti il Titolare del Trattamento, adempie agli obblighi di notificazione al Garante del trattamento dei dati personali rilevati mediante sistemi di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni del Codice.

#### **Art. 9 - Trattamento, modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali.**

I dati personali disciplinati dal presente Regolamento vengono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità di cui al presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni specificamente autorizzate, disciplinate da procedure/regole prefissate e non incompatibili con le finalità di cui sopra;
- c. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le



quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso non superiore a sette giorni, salvo che ricorrano speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione all'organizzazione tecnica del sistema di videosorveglianza, a festività o chiusura di uffici, nonché alla necessità di aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria o di Polizia di sicurezza e Prevenzione. Per tali casi, la conservazione dei dati è, in ogni caso, ammessa fino alla cessazione di tale esigenza. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria o di Polizia di sicurezza e Prevenzione, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

I dati personali sono ricavati attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza **installate nei siti individuati con Deliberazione della Giunta Municipale.**

Il Titolare del Trattamento dei dati è **obbligato** a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato, siccome specificate all'art. 3 del presente Regolamento. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'Ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno

visualizzate sul monitor e registrate su disco fisso del server. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione tecnica di progetto, presentata dalla ditta installatrice, conservata agli atti del Comune.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere gestite dal Comune di Olbia.

I dati trattati interessano soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

#### **Art. 10 - Informativa.**

Il Comune di Olbia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica in prossimità dei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:

"Area Videosorvegliata

La registrazione è effettuata da..... per fini di .....

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs n. 196/2003)".

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze,

non necessariamente a contatto con le telecamere;

- deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;

- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Comune di Olbia si obbliga ad attivare una efficace campagna di informazione e comunicazione alla cittadinanza nelle modalità che riterrà opportune.

Tramite il sito web dell'Amministrazione verranno pubblicizzate le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla privacy.

#### **Art. 11 - Avvio trattamento dati personali.**

Il Comune di Olbia, nella persona del Responsabile del Trattamento, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

#### **Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati.**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati possono essere, su disposizione del Titolare:

a. distrutti;

b. ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in

termini compatibili con gli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c. conservati per le finalità di cui al presente Regolamento.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lett. b) di cui sopra o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 13 - Diritti dell'interessato.**

In relazione al trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzii un'immagine riconoscibile dell'interessato.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica al Titolare, o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre

trenta (30) giorni dal ricevimento della medesima.

#### **Art. 14 - Sicurezza dei dati.**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala CED del Comando della Polizia Locale, dove è posizionato il server con l'hard disk per la videosorveglianza digitale.

I monitor per la visualizzazione dei dati sono posizionati presso la Centrale Operativa della Polizia Locale.

A questi locali può accedere, oltre al Titolare del Trattamento, solo ed esclusivamente il/i Responsabile/i, gli Incaricati del Trattamento e gli Amministratori di sistema, istruiti formalmente sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

La sala CED è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locali non accessibili al pubblico.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria o di Polizia di sicurezza e Prevenzione in relazione ad un'attività investigativa in corso.

#### **Art. 15 - Limiti all'utilizzabilità dei dati personali.**

Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.

#### **Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali.**

Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

#### **Art. 17 - Comunicazione.**

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Olbia a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma

di Legge o di Regolamento.

In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, del Codice.

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone Incaricate o dal Responsabile.

#### **Art. 18 - Tutela.**

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

#### **Art. 19 - Provvedimenti attuativi.**

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento quale, in particolare, l'individuazione dei siti di ripresa, l'eventuale modifica degli orari delle registrazioni, laddove possibile, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

#### **Art. 20 - Norma di rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

**Art. 21 - Pubblicità Regolamento.**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

**Art. 22 - Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della Deliberazione di approvazione, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.